

CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DEL CENTRO STUDI INTERUNIVERSITARIO DI STUDI SUL SIMBOLICO

TRA

L'Università degli Studi di Milano, rappresentata dal Rettore Prof. Gianluca Vago, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 24 aprile 2014

L'Università degli Studi di Torino, rappresentata dal Rettore pro-tempore, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data 21 settembre 2015, e del Consiglio di Amministrazione in data 28 settembre 2015

L'Università degli Studi del Piemonte Orientale, rappresentata dal Rettore pro-tempore debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data 29 giugno 2015 e del Consiglio di Amministrazione in data 17 luglio 2015

L'Università degli Studi di Macerata, rappresentata dal Rettore pro-tempore debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data 21 aprile 2015

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

(Costituzione)

1. È costituito, tramite convenzione tra le Università sopra indicate, il **Centro Interuniversitario di Studi sul Simbolico** (di seguito "Centro").
2. All'atto della costituzione afferiscono al Centro i sotto indicati Dipartimenti delle Università convenzionate:
 - **Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Filosofia**
 - **Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione**
 - **Università degli Studi del Piemonte Orientale - Dipartimento di Studi Umanistici;**
 - **Università degli Studi di Macerata - Dipartimento di Studi Umanistici**
3. All'interno di ogni Dipartimento operano, nell'interesse del Centro, apposite Unità di ricerca, l'adesione successiva di altri Dipartimenti delle università convenzionate avviene secondo le modalità specificate nel successivo art. 4 della presente convenzione.

ART. 2

(Scopo del Centro)

1. Il Centro orienta gli studi in merito alle seguenti linee di ricerca:
 - a) il simbolico e la mente: l'affacciarsi del simbolico, la sua origine e la sua produzione; dimensione cognitiva e speculativa del simbolico.
 - b) unità e pluralità dei simboli; l'estetica dei simboli: stratificazione storica e variazioni semantiche.
 - c) aspetto linguistico, visuale, extra e preverbale del simbolo;
 - d) dimensioni pratica, etica, sociale, politica, giuridica, antropologica e religiosa del simbolico.
2. Il Centro persegue le proprie finalità in modo non concorrenziale alle finalità istituzionali proprie dei Dipartimenti delle università aderenti.

ART. 3

(Sede Amministrativa)

1. Il Centro ha sede presso l'Università degli Studi di Milano. Successivamente il Consiglio scientifico può stabilire una diversa sede amministrativa che coincida con l'ateneo sede del Dipartimento a cui appartiene il Direttore Scientifico.

ART. 4

(Composizione del Centro)

1. Al Centro possono aderire altre Università previa deliberazione del Consiglio scientifico adottata a maggioranza dei suoi componenti.
2. L'adesione di altri Atenei viene formalizzata mediante la stipula di apposito atto aggiuntivo alla presente Convenzione, nel quale vengono indicate le università aderenti e i dipartimenti partecipanti.
3. Possono collaborare con il Centro altri centri, istituti ed enti pubblici e privati, a livello nazionale e internazionale, che ne facciano richiesta.
4. Possono anche aderire docenti, ricercatori, ricercatrici, personale tecnico-amministrativo, operanti negli Atenei convenzionati, che ne facciano richiesta; è inoltre consentita l'adesione di studiosi e studiosi, esperte ed esperti, anche esterne/i alle Università che ne facciano richiesta e che

intendano collaborare con il Centro. Le adesioni individuali e le collaborazioni sono vagliate e accettate a maggioranza dal Consiglio Scientifico.

ART. 5
(Organi del Centro)

1. Gli organi del Centro sono:
 - a) Il Consiglio scientifico;
 - b) Il Direttore;
 - c) L'Assemblea degli aderenti e dei collaboratori scientifici del Centro.

ART. 6
(Il Consiglio Scientifico)

1. Il Consiglio scientifico è così composto:
 - a) fino ad un massimo di cinque (n.5) rappresentanti del Dipartimento di Filosofia dell'Università degli Studi di Milano;
 - b) fino ad un massimo di cinque (n.5) rappresentanti del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione dell'Università degli Studi di Torino;
 - c) fino ad un massimo di cinque (n.5) rappresentanti del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale;
 - d) fino ad un massimo di cinque (n.5) rappresentanti del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Macerata.
2. I rappresentanti - da individuare esclusivamente tra i professori ordinari, associati e ricercatori sia a tempo indeterminato che a tempo determinato - sono designati dai rispettivi Consigli di dipartimento e nominati dal Rettore degli Atenei convenzionati.
3. Il Consiglio scientifico, il cui mandato coincide con quello del Direttore, è nominato con Decreto del Rettore dell'Università dove ha sede amministrativa il Centro, resta in carica per un triennio ed è rinnovabile per non più di due mandati consecutivi.
4. Il Consiglio così costituito designa il Direttore tra i professori ordinari e associati, facenti parte del Consiglio stesso.
5. Il Consiglio può cooptare personalità scientifiche ed esperti nonché rappresentanti di organismi pubblici o privati che collaborino con l'attività del Centro. Tali soggetti partecipano alle sedute del Consiglio scientifico con voto consultivo e non possono essere in numero superiore al terzo dei componenti effettivi del Consiglio.
6. Il Consiglio così costituito ha i seguenti compiti:
 - a) individua, anche in collaborazione con l'Assemblea degli aderenti al Centro, le linee dell'attività scientifica del Centro, ne definisce la traduzione in appositi programmi di ricerca e delibera per quanto di competenza il piano finanziario annuale delle attività del Centro;
 - b) approva, entro due mesi dalla scadenza dell'esercizio, il rendiconto consuntivo ed una relazione sulle attività svolte (da trasmettere alle Università convenzionate), predisposti dal Direttore, sulla base della documentazione relativa all'attività scientifica delle Unità di ricerca; approva inoltre il programma di attività del Centro e il relativo piano di spesa predisposto dal Direttore;
 - c) delibera, per quanto di competenza, sulle questioni riguardanti l'amministrazione dei fondi del Centro;
 - d) formula richieste di finanziamento e dispone, per quanto di competenza, sulla utilizzazione delle attrezzature in dotazione al Centro;
 - e) vaglia e delibera in merito alle richieste di nuove adesioni al Centro;
 - f) indice, alla scadenza del mandato, a condizione che via siano i relativi fondi, una conferenza scientifica sull'attività del Centro;
 - g) delibera su altri argomenti, sottoposti al suo esame dal Direttore o da almeno la metà dei suoi componenti;
 - h) delibera in merito alla costituzione di nuove unità di ricerca, previa approvazione della proposta da parte delle Università convenzionate e prende atto dei recessi;
 - i) nomina i propri membri e coopta nuovi membri con voto deliberante in sostituzione di quelli che, per qualsiasi ragione, vengano meno;
 - j) propone le eventuali modifiche alla Convenzione istitutiva che saranno sottoposte all'approvazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati;
 - k) delibera lo scioglimento del Centro e lo comunica agli Atenei convenzionati per gli adempimenti conseguenti;
 - l) prende atto dell'eventuale trasferimento della sede amministrativo-contabile del Centro;
 - m) propone il rinnovo del Centro per i 6 anni successivi, da sottoporre all'approvazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati;
 - n) delibera su quanto non è espressamente previsto dalla presente Convenzione ed esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

7. Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti effettivi; sono esclusi dal computo gli assenti giustificati. È consentita anche la deliberazione per via telematica.
8. Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. A parità di voto prevale il voto del Direttore.

ART. 7

(Il Direttore del Centro)

1. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore dell'Università dove ha sede amministrativa il Centro, previa designazione del Consiglio scientifico.
2. Il Direttore dura in carica un triennio e può essere rinnovato per due volte consecutive
3. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
 - a) rappresenta il Centro nei limiti delle norme vigenti;
 - b) convoca e presiede il Consiglio scientifico;
 - c) coordina e sovrintende l'attività del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che comunque interessano il Centro;
 - d) propone al Consiglio scientifico, prima dell'inizio dell'esercizio, il programma di attività del Centro e il relativo piano di spesa;
 - e) predispose, al termine dell'esercizio, il rendiconto consuntivo nonché una relazione sulle attività svolte dal Centro nell'anno trascorso;
 - f) informa annualmente le Università aderenti per quanto concerne sia l'attività svolta sia i programmi di sviluppo futuri.
 - g) vigila sull'osservanza della presente Convenzione.
4. Il Direttore del Centro può sottoscrivere solo atti riguardanti le attività normate dalla presente Convenzione e che non comportino oneri economici; ogni altro genere di atto dovrà essere approvato dagli organi competenti del Dipartimento sede amministrativa del Centro.

ART. 8

(L'Assemblea degli aderenti e dei collaboratori scientifici del Centro)

1. L'Assemblea è costituita dal personale docente, dai ricercatori universitari aderenti al Centro e dai collaboratori scientifici di cui all'art. 4.
2. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Direttore del Centro e svolge un ruolo propositivo e consultivo riguardo alle attività del Centro. Essa si riunisce di norma una volta all'anno per valutare l'attività complessiva del Centro e per formulare al Consiglio scientifico eventuali proposte per quanto attiene gli indirizzi di ricerca e di formazione e le iniziative da intraprendere. È consentita anche la deliberazione per via telematica.

ART. 9

(Beni Inventariabili)

1. Il materiale inventariabile concesso in uso al Centro da un dipartimento afferente rimane inventariato presso la struttura di provenienza.
2. Il materiale inventariabile acquistato dal Centro dopo la sua costituzione è iscritto nel registro di inventario del Dipartimento di afferenza del responsabile scientifico del bene.
3. Il Centro potrà ricevere in comodato d'uso gratuito dei beni da parte di soggetti terzi nel rispetto delle normative vigenti.
4. Il Centro può redigere un proprio elenco riepilogativo annuale dei beni acquistati ovvero concessi in uso dai dipartimenti o da terzi al fine di avere una situazione aggiornata dei beni di cui dispone.

ART. 10

(Finanziamenti e Amministrazione)

1. Il Centro opera mediante finanziamenti che possono provenire:
 - a) dai contributi eventualmente assegnati dai Dipartimenti e dalle strutture universitarie aderenti al Centro, la cui misura è stabilita dai singoli Dipartimenti, strutture Dipartimentali e altre Strutture dei citati Atenei, e di altri Centri, istituti ed enti pubblici e privati;
 - b) da fondi eventualmente conferiti dalle Università afferenti tramite contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati, finanziamenti di ricerca provenienti da bandi competitivi, nazionali ed europei e atti di liberalità.
 - c) da fondi provenienti da Enti Pubblici o Privati con destinazione vincolata alle attività del Centro;
 - d) eventuali donazioni e liberalità.
 - e) da contributi assegnati dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, da altri Ministeri, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, da Enti pubblici e privati della Comunità Europea.

2. Le Istituzioni Universitarie che sottoscrivono la presente Convenzione o che aderiscono successivamente si impegnano a contribuire in termini di apporti scientifici alle attività del Centro attraverso il sostegno di specifici progetti. Eventuali contributi finanziari devono essere deliberati dai competenti organi delle Istituzioni Universitarie.
3. Il Centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali ed europei solo per il tramite delle Università convenzionate in relazione all'effettivo apporto che le Università stesse renderanno disponibili per i progetti.
4. I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro sono attribuiti ai Dipartimenti interessati afferenti alle Università convenzionate in relazione all'effettivo apporto dei Dipartimenti interessati.
5. La gestione dei finanziamenti è affidata all'università in cui si trova la sede amministrativa del Centro. Tutti gli oneri relativi all'organizzazione del Centro gravano sulle risorse del Centro stesso.

ART. 11

(Collaborazioni con altri enti)

1. Il Centro può svolgere programmi di didattica, ricerca, formazione in collaborazione con altri Dipartimenti e centri italiani e stranieri.

ART. 12

(Modifiche della Convenzione Istitutiva)

1. Eventuali modifiche alla presente Convenzione possono essere apportate mediante appositi atti aggiuntivi, su proposta del Consiglio scientifico e con la conseguente approvazione degli organi accademici degli Atenei contraenti, che le approvano secondo i rispettivi Statuti, nel rispetto della normativa inerente i Centri Interuniversitari.

ART. 13

(Tutela della proprietà intellettuale, della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro)

1. Il Direttore del Centro ha l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro tramite un'attività di coordinamento di tutti i soggetti aderenti al medesimo Centro.
2. Le Università aderenti al Centro sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

ART. 14

(Valutazioni)

1. L'attività del Centro è sottoposta ogni tre anni a valutazione da parte degli organi di governo degli Atenei convenzionati sulla base di una relazione predisposta dal Direttore del Centro sulle attività svolte nell'ultimo triennio.

ART. 15

(Obblighi di Riservatezza)

1. Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo.

ART. 16

(Durata e Recesso)

1. La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula ed ha validità di 6 anni, rinnovabili, per uguale periodo.
2. È consentito il recesso di ciascuna Università previa disdetta da inviare al Direttore del Centro almeno 2 mesi prima della fine dell'esercizio finanziario di riferimento, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero posta elettronica certificata.

ART. 17

(Controversie)

1. Per qualsiasi controversia inerente l'attuazione della presente Convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Milano.
2. Tutte le eventuali controversie relative alla presente Convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile ricomporre in via amichevole, sono devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

ART. 18

(Spese)

3. La presente convenzione, in unico originale, è firmata digitalmente ex 24, commi 1 e 2, del Codice dell'Amministrazione digitale (C.A.D.) - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II - atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso - del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.
4. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale (autorizzazione dell'Agenzia delle entrate di Vercelli n. 2/2003 del 12/06/2003 e successive integrazioni del 20 marzo 2014 e del 12 maggio 2015) dall'Università sede amministrativa che deterrà l'originale, provvederà al pagamento e fornirà alle altre Università la relativa attestazione.
5. La Convenzione, sottoscritta mediante firma digitale e conservata agli atti degli Atenei stipulanti, entra in vigore a partire dalla data del suo invio in conservazione sostitutiva.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
IL RETTORE
(Prof. Gianluca Vago)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO
IL RETTORE
(Prof. Gianmaria Ajani)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE
IL RETTORE
(Prof. Cesare Emanuel)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA
IL RETTORE
(Prof. Luigi Lacchè)

(14 gennaio 2016)

